



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Nicola Milo

- Presidente -

Lanza Luigi

Anna Petruzzellis

- Relatore -

Pierluigi Di Stefano

Benedetto Paternò Radusa

ha pronunciato la seguente

Sent. n. sez. 72

CC- 15/01/2014

R.G.N. 23775/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da

1. Arturo Antonino Levato, nato a Bari l'01/05/1960, in qualità di parte offesa

avverso il decreto di archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di Rossano del 10/01/2013 nel procedimento a carico di:

Silvia Cumino

Fulvio Loddo

Cosima Di Stasi

Maria Teresa Iannini

Adriano Mazziotti

Alberto Fino

Luigi Grieco

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Gip del Tribunale di Rossano, con decreto del 10/01/2013, in accoglimento della richiesta del P.m., ha disposto l'archiviazione dell'azione penale nei confronti dei componenti della commissione di esame indetta per lo svolgimento del concorso di Comandante della Polizia Municipale di Corigliano che, in tesi di accusa, si assume abbia favorito nell'espletamento della procedura la persona risultata vincitrice, a scapito dell'odierno ricorrente.

10

2. Ha proposto ricorso Arturo Antonio Levato, qualificatosi parte offesa, con il quale lamenta violazione del contraddittorio, imposto dall'art. 127 comma 5 cod. proc. pen. nell'ipotesi, verificatasi nella specie, di proposizione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, a cura della parte offesa.

Si assume che l'atto proposto non potesse qualificarsi inammissibile o infondato, in quanto in esso venivano specificati ulteriori elementi di prova che giustificavano l'azione proposta, e si richiamano a sostegno dell'assunto circostanze di fatto che, secondo la prospettazione, confermano gli elementi di accusa in relazione all'ipotizzato reato di abuso di ufficio.

Si ritiene che nell'ambito della procedura di concorso bandita, si era giunti all'individuazione del vincitore, omettendo la doverosa considerazione comparativa degli elementi valutativi riguardanti i due candidati, e segnatamente dei propri titoli, che si assumono maggiori di quelli del vincitore, in violazione dei principi di imparzialità della pubblica amministrazione, sanciti dall'art. 97 Cost. cui deve essere informata anche l'attività concorsuale, che viene indetta a tutela di tali principi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da ricorrente privo di legittimazione.

2. Deve preliminarmente osservarsi che l'esame degli atti ha consentito di accertare in fatto che, a seguito di una prima richiesta di archiviazione, venne proposta opposizione dal Levato, con individuazione di nuovi elementi di indagine, di cui venne disposta l'acquisizione, su indicazione del Gip, attività cui è seguita ulteriore richiesta di archiviazione; a seguito di tanto l'odierno ricorrente risulta aver riproposto opposizione. In tale atto l'interessato ha contrastato le deduzioni formulate dal rappresentante dell'accusa nella nuova istanza, astenendosi dall'indicare nuove indagini, ipoteticamente praticabili e suscettibili di mutare le valutazioni contestate.

In tale contesto correttamente il Gip risulta aver disposto con decreto l'archiviazione, atteso che la seconda opposizione manifestava la sua infondatezza ove non individuava nuovi strumenti di indagine, unico ambito nel quale è consentita la contestazione della richiesta dell'accusa e per l'effetto, ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen., non sussisteva alcun obbligo di instaurare il contraddittorio.

3. Sulla base di quanto rilevato dall'esame degli atti l'azione ipotizzata deve essere inquadrata come animata dal dolo di vantaggio in favore del terzo che si assume favorito, poiché la prospettazione fa riferimento ad ingiustificata

sopravvalutazione dei titoli proposti dal concorrente risultato vincitore, e non di danno a carico del denunciante, nei cui confronti non risulta adombrata l'esistenza di alcun rapporto pregresso suscettibile di giustificare un dolo di danno nei suoi confronti.

In diritto deve quindi ricordarsi che nell'ipotesi in esame, per consolidata giurisprudenza (per tutte da ultimo Sez. 6, n. 21989 del 16/05/2013 - dep. 22/05/2013, P.O. in proc. c/ Ignoti, Rv. 256552) si ritiene che la fattispecie si attegga a reato monoffensivo, colpendo solo gli interessi di imparzialità della pubblica amministrazione.

Conseguentemente il ricorrente non può assumere il ruolo di persona offesa dal reato, traendo dalla condotta qualificata come illecita esclusivamente uno svantaggio indiretto, suscettibile di tutela nella diversa sede amministrativa, e non é quindi titolare dei diritti processuali di cui agli artt. 408, 409 e 410 c.p.p., non risultando pertanto legittimato né ad opporsi alla richiesta di archiviazione del p.m., né ad impugnare il susseguente conforme provvedimento.

3. All'accertamento di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/01/2014.

Il Consigliere estensore

Anna Petruzzellis


Il Presidente

Nicola Milo


